

Repubblica Italiana

## Il Tribunale di Pistoia

riunito in camera di consiglio nella seguente composizione

Dr.ssa Carla Carnesecchi	Presidente
Dr. Niccolò Calvani	Giudice relatore
Dr.ssa Daniela Garufi	Giudice

Visti gli atti del procedimento n. [REDACTED] VG tra le parti:

[REDACTED], con l'avv. [REDACTED], - ricorrente  
[REDACTED], con l'avv. [REDACTED], - convenuto

sciolta la riserva assunta all'udienza del [REDACTED] ha emesso la seguente

### ORDINANZA

Con ricorso presentato ai sensi dell'art. 9 L. 898/70 il sig. [REDACTED] chiede una modifica delle condizioni alle quali è stato dichiarato il divorzio dall'ex moglie [REDACTED], con revoca dell'assegno di divorzio di € 200,00 posto a suo carico.

Il ricorrente riferisce che le parti hanno proposto ricorso congiunto per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, domanda accolta dal Tribunale di Pistoia con sentenza n° [REDACTED] del [REDACTED]; nel [REDACTED] la sig.ra [REDACTED] proponeva ricorso per la modifica delle condizioni di divorzio adducendo il peggioramento delle sue condizioni economiche ed il Tribunale di Pistoia, in accoglimento della domanda, poneva a carico del [REDACTED] la somma mensile di € 300,00; proposto reclamo alla Corte di Appello, questa lo ha parzialmente accolto riducendo l'importo dovuto ad € 200,00 mensili.

Ciò premesso, [REDACTED] afferma di non essere in grado di sostenere questo impegno economico, percependo solo un reddito da pensione (€ 800,00 mensili) che non gli consente nemmeno di installare in casa sua un impianto di riscaldamento, ed essendo altresì afflitto da problemi di salute, tanto da essere costretto a chiedere l'aiuto dei figli [REDACTED] e [REDACTED]; inoltre deve pagare le rate di ammortamento di un mutuo contratto con la [REDACTED] e di due finanziamenti contratti con [REDACTED].

Dal canto suo, la sig.ra [REDACTED] lavora come collaboratrice domestica presso una famiglia di [REDACTED], è proprietaria di un appartamento a [REDACTED], partecipa ad eventi mondani e conduce una vita abbastanza agiata, tanto da aver potuto recentemente acquistare un'autovettura senza ricorrere ad alcun finanziamento.

La sig.ra [REDACTED] si è costituita opponendosi alla domanda affermando in primo luogo che nessun fatto nuovo è sopravvenuto dopo la pronuncia della Corte di Appello di Firenze a modificare le condizioni economiche delle parti; in secondo luogo, che il sig. [REDACTED] percepisce anche il canone per la locazione di un terreno posto a [REDACTED]; nega quindi di svolgere attività lavorativa e di avere altri redditi oltre alla pensione (€ 392,00 al mese); precisando infine che la vettura le è stata regalata dalla persona con la quale ha avuto in passato una relazione.

\*\*\* \*\*

Nessuna delle circostanze di fatto poste dal sig. [REDACTED] a fondamento della sua domanda è successiva alla pronuncia della Corte di Appello di Firenze.

Ciò significa che nessun mutamento delle condizioni economiche delle parti si è verificato.

Ne segue che la richiesta di modifica delle condizioni di divorzio avanzata dal ricorrente si traduce in una inammissibile forma di impugnazione della decisione della Corte di Appello, poiché si fonda esclusivamente su una nuova valutazione degli stessi elementi che sono stati o avrebbero potuto essere portati a conoscenza della Corte stessa.


Non sussistendo i presupposti di legge, la domanda deve essere respinta con addebito delle spese del procedimento.

### P. Q. M.


Il Tribunale di Pistoia, visto l'art. 9 L. 898/70, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere alla convenuta le spese del processo, liquidate in € 1.000,00 per diritti e onorari, oltre accessori di legge.

Pistoia, 9 ottobre 2008

Il giudice estensore  
dr. Niccolò Calvani



Il Presidente  
dr. ssa Carla Carnesecchi



DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
IL ..... 2-0 OTT. 2008  
IL CANCELLIERE C1  
Dott.ssa Cristina Martinelli

